SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 ottobre 2002 *

Nella causa C-327/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan e dalla sig.ra C. O'Rourke, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 marzo 1998, 98/20/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 107, pag. 4), e, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 31 agosto 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 marzo 1998, 98/20/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 107, pag. 4), e, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

Contesto normativo

2 L'art. 3, n. 1, della direttiva 98/20 dispone che «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1999» e che «ne informano immediatamente la Commissione».

Fase precontenziosa

3 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver invitato l'Irlanda a presentare le sue osservazioni, con lettera in data 21 ottobre 1999 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivantigli dalla direttiva 98/20 entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.

4 Le autorità irlandesi rispondevano al parere motivato con due lettere 12 gennaio 2000 e, rispettivamente, 1° marzo 2000, spiegando che il fatto che il termine di trasposizione non fosse stato rispettato era dovuto alla decisione dell'Irlanda di procedere alla trasposizione congiunta della direttiva 98/20 e della direttiva della Commissione 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, seconda parte, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 118, pag. 53). Hanno altresì fatto presente che un progetto di legge, che esse hanno comunicato alla Commissione, era all'esame del gabinetto dell'Attorney General e che la sua adozione sarebbe intervenuta molto rapidamente.

5 Non avendo ricevuto a tutto il 30 agosto 2001 il testo definitivo delle disposizioni che traspongono la direttiva 98/20 nell'ordinamento giuridico irlandese, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sull'inadempimento

6 La Commissione considera che, non avendo dato corso alla procedura necessaria per trasporre la direttiva 98/20 nel proprio ordinamento giuridico interno in

tempo utile affinché la trasposizione fosse realizzata allo scadere del termine a tal fine impartito, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù, da un lato, di tale direttiva e, dall'altro, dagli artt. 249, terzo comma, CE e 10, primo comma, CE.

7 Il governo irlandese non nega che la direttiva 98/20 non sia stata trasposta nei termini impartiti. Sostiene che l'adozione delle disposizioni dirette a dare attuazione alla detta direttiva dovrebbe intervenire molto rapidamente.

8 Quand'anche si ammettesse che la legge la cui adozione è stata annunciata dal governo irlandese ponesse fine all'inadempimento, è pacifico che essa non è stata adottata allo scadere del termine impartito nel parere motivato.

9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/20, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva medesima.

Sulle spese

10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 marzo 1998, 98/20/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, seconda parte, capitolo 2, seconda edizione (1988), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.**

2) **L'Irlanda è condannata alle spese.**

Puissochet Macken Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 ottobre 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Terza Sezione

J.-P. Puissochet